IT

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Rüdiger Bartmann (Gladbeck, Germania)

Conclusioni della ricorrente

- Emendare la decisione impugnata della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 18 novembre 2009, procedimento R 656/2008-4, dando pieno accoglimento al ricorso della ricorrente del 22 aprile 2008 e condannando il convenuto alle spese sostenute dalla ricorrente per l'opposizione, per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e a quelle per il presente procedimento;
- in subordine, annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti dinanzi all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «MA-GIC LIGHT» per prodotti delle classi 3, 8, 10, 21, 22, 26 e 44 (domanda di registrazione n. 5 196 597)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Rüdiger Bartmann

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo tedesco «MAGIC LIFE» n. 30 415 611 per prodotti della classe 3

Decisione della divisione di opposizione: parziale accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009 (¹), in quanto la commissione di ricorso sarebbe incorsa in errori di diritto nella valutazione del rischio di confusione

Ricorso proposto il 29 gennaio 2010 — Bank Melli Iran/Consiglio

(Causa T-35/10)

(2010/C 100/72)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bank Melli Iran (Teheran, Iran) (rappresentante: avv. L. Defalque)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

- annullare il n. 4, sezione B, dell'allegato al regolamento (CE) del Consiglio n. 1100/2009, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran, nonché la decisione del Consiglio 18 novembre 2009;
- condannare il Consiglio a pagare alla ricorrente le spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Nella causa in esame la ricorrente chiede l'annullamento parziale del regolamento (CE) del Consiglio 17 novembre 2009 (¹), n. 1100, che attua l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (²) e che abroga la decisione 2008/475/CE (³), in quanto la ricorrente è inclusa nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità ed organismi i cui capitali e le cui risorse economiche sono congelati in conformità a tale disposizione.

La ricorrente chiede l'annullamento del n. 4, sezione B, dell'allegato, nella parte ad essa relativa, e deduce i seguenti motivi a sostegno del ricorso.

In primo luogo, la ricorrente afferma che il regolamento e la decisione contestati sono stati adottati in violazione dei suoi diritti della difesa e, in particolare, del suo diritto ad un equo processo, poiché essa non ha ricevuto alcuna prova o documento a sostegno delle affermazioni del Consiglio. Essa constata, inoltre, che le ulteriori affermazioni di cui alla decisione del 2008 sono vaghe, imprecise e la privano della possibilità di rispondere, dal momento che le è stato negato il diritto al contraddittorio.

La ricorrente afferma altresì che il convenuto ha violato il suo obbligo di fornire una motivazione sufficiente.

Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).

IT

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che il Consiglio ha omesso di motivare dettagliatamente gli atti contestati, in violazione dell'art. 15, n. 3, del regolamento n. 423/2007.

In terzo luogo, la ricorrente afferma che il convenuto ha commesso un errore nell'interpretazione dell'art. 7, n. 2, lett. a), b) e c) del regolamento n. 423/2007, poiché, a suo parere, il Consiglio non ha spiegato in che modo le attività bancarie ordinarie della ricorrente dimostrino il suo coinvolgimento o la sua associazione diretta con le attività nucleari iraniane che presentano un rischio di proliferazione.

Inoltre, la ricorrente contesta la legittimità della sentenza del Tribunale 14 ottobre 2009 (4), da essa impugnata dinanzi alla Corte di giustizia (5), con la quale il Tribunale ha respinto il suo ricorso diretto all'annullamento della decisione del Consiglio 23 giugno 2008 (6), 2008/475/CE. Al riguardo, la ricorrente rileva che il Tribunale ha commesso un errore di diritto considerando che il regolamento n. 423/2007 e la decisione 2008/475/CE siano stati adottati legittimamente dalla maggioranza qualificata e non dall'unanimità dei membri. A parere della ricorrente, dato che il regolamento n. 423/2007 costituisce la base giuridica per l'adozione del regolamento e della decisione contestati col presente ricorso, il ragionamento summenzionato è applicabile al procedimento in esame. Di conseguenza, la ricorrente afferma che il Consiglio ha violato le forme sostanziali richieste dal Trattato, dalle disposizioni inerenti alla sua esecuzione e dall'art. 7, n. 2, della posizione comune 2007/140/PESC (7).

Inoltre, la ricorrente contesta la sentenza del Tribunale nella parte in cui quest'ultimo ha ritenuto che il potere discrezionale del Consiglio, basato sull'art. 7, n. 2, del regolamento n. 423/2007, fosse autonomo, avendo negato, in tal senso, qualsiasi rilevanza alle decisioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, in violazione del principio di proporzionalità e del diritto di proprietà. La ricorrente osserva che lo stesso ragionamento si applica al regolamento e alla decisione contestati nella presente causa, poiché il Consiglio non ha preso in considerazione le decisioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, violando, pertanto, il principio di proporzionalità e il diritto di proprietà.

Ricorso proposto il 1º febbraio 2010 — Internationaler Hilfsfonds/Commissione

(Causa T-36/10)

(2010/C 100/73)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Internationaler Hilfsfonds e.V. (Rosbach, Germania) (rappresentante: avv. H. Kaltenecker)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- Annullare le decisioni della Commissione 9 ottobre 2009 e 1º dicembre 2009 nella parte in cui negano alla ricorrente l'accesso a documenti confidenziali.
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta la decisione della Commissione 9 ottobre 2009 con la quale si è opposto parziale diniego alla sua richiesta di accedere ai documenti confidenziali del fascicolo relativo al contratto LIEN 97-2011, nonché la lettera della Commissione 1º dicembre 2005, con cui è stato notificato alla ricorrente che non poteva adottarsi entro i termini una decisione relativa alla sua seconda richiesta di accesso al fascicolo del contratto LIEN 97-2011.

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente afferma sostanzialmente che la Commissione non poteva legittimamente negarle l'accesso ai documenti richiesti invocando l'eccezione di cui all'art. 4, nn. 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1049/2001 (1). A questo proposito viene altresì sostenuto che esisterebbe un interesse pubblico superiore alla divulgazione dei documenti non ancora resi pubblici.

⁽¹) GU 2009 L 303, pag. 31. (²) Regolamento (CE) del Consiglio 19 aprile 2007, n. 423, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU 2007 L 103, pag. 1).

Decisione del Consiglio 23 giugno 2008, che attua l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 163, pag. 29).

Causa T-390/08, Bank Melli Iran/Consiglio, non ancora pubblicata nella Raccolta.

Causa C-548/09 P, Bank Melli Iran/Consiglio.

GU 2008 L 163, pag. 29.
Posizione comune del Consiglio 27 febbraio 2007, 2007/140/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU 2007 L 61, pag. 49).

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049/2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).